



Dopo lo stop comunitario al Decreto Balduzzi

## Bevande alla frutta: l'Italia ci riprova, ma solo con l'arancia

Avv. Cristina La Corte\*

**I**l progetto italiano di aumentare il contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande, è una vicenda di cui si parla da circa un paio d'anni ormai, e non può dirsi ancora definita.

Come si ricorderà, il c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158) aveva previsto l'incremento del contenuto minimo di succo nelle bevande analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tale frutta si richiamino, dal 12 al 20 per cento.

Fermo restando quanto sopra, in sede di conversione al decreto legge furono apportate rilevanti modifiche anche in merito all'ormai obsoleto divieto di colorazione delle bevande vendute con denominazioni di fantasia ed il cui gusto fon-

damentale derivi da essenze o aroma di agrumi. Per quest'ultima tipologia di bevande, oltre alla citata abolizione del divieto di utilizzo di coloranti (di fatto già superato dalla disciplina sull'aggiunta di additivi agli alimenti di cui, oggi, al Reg.to 1333/2008), fu introdotto l'inedito limite minimo del 20% di contenuto di succo di agrumi.

La norma in commento, così come novellata dalla legge di conversione, ha mutato il quadro originario introducendo ex novo il limite del 20% a tutte le bevande analcoliche a base di agrumi, anche se commercializzate con nomi di fantasia per le quali, sino ad allora, non era previsto alcun limite.

Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione assume rilievo quello che prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dal 11.08.2013, ma previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.

Successivamente, con specifica nota del 3 luglio 2013, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, ha chiarito che, in quanto norma tecnica, la disciplina sull'aumento del contenuto minimo di frutta nelle bevande, era stata notificata ex Dir. 98/34/CEE alla Commissione europea il 1° ottobre



2012 (n. 2012/559/I) e, il suo periodo di *standstill* (ovvero l'obbligo di status quo cui sono soggette le regole tecniche notificate), doveva terminare il 3 gennaio 2013 poi prorogato al 02.04.2013 a causa di osservazioni pareri circostanziati.

La conversione in legge del decreto del novembre 2013 ha tuttavia bloccato la procedura di notifica. Nel marzo 2013 la Commissione ha quindi avviato una procedura di EU pilot al fine di ottenere informazioni circa il blocco della procedura, ribadendo in ogni caso le denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni dell'Unione Europea.

La nota afferma quindi che il decreto Balduzzi è inapplicabile e ribadisce la posizione della giurisprudenza, unanime e costante nel riconoscere ai giudici nazionali il potere di disapplicare le regole tecniche non notificate: "gli artt. 8 e 9 della dir. 83/189/CEE (ora sostituita dalla dir. 98/34/CE - *ndr*), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, in base ai quali gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica rientrante nella sfera di applicazione



della direttiva, e tranne che in casi di particolare urgenza, a sospendere l'applicazione, l'adozione e l'entrata in vigore durante determinati periodi, devono essere interpretati nel senso che i singoli possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva. Infatti, in primo luogo,



imponendo agli stati membri l'obbligo preciso di notificare i progetti prima di adottarli, i detti articoli sono, dal punto di vista sostanziale, incondizionati e sufficientemente precisi.

In secondo luogo, l'interpretazione della direttiva nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi nei confronti dei singoli, è idonea ad assicurare l'efficacia del controllo comunitario previo che la direttiva stessa ha previsto per garantire la libera circolazione delle merci da essa perseguita" (Corte di Giustizia 30.06.1996, causa C-194-94, Cia Security International SA vs Signalson SA e Security SPRL; nello stesso senso Corte di Giustizia, 26.09.2000, C-443/98, Unilever Italia s.p.a vs Central Food s.p.a).

Con la nota in commento, il Ministero ha pertanto chiarito che il previsto aumento della percentuale di frutta non era da considerarsi cogente, con buona pace di parte dell'industria italiana delle bevande fin da subito ostile alle nuove e più restrittive regole nazionali.

Sulla scorta di quanto descritto il 04.07.u.s. è stata notificata alla Commissione, e terminerà il 06.10 p.v. il periodo di status quo previsto dalla Direttiva 98/34/CE, la bozza di emendamento al Decreto Balduzzi nella parte recante disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta.

Per superare le riscontrate non conformità formali, nonché le obiezioni sollevate dall'industria di settore, la norma sottoposta al vaglio dell'U.E. prevede ora tale innalzamento limitatamente alle bevande vendute con il nome di arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino (e non anche, come in presenza, alle bevande analcoliche a base di agrumi commercializzate

con nomi di fantasia).

In base al testo notificato, *"Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome di arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20% o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato-in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo"*.

A condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica la norma verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diverrà applicabile per le sole bevande recanti denominazioni richiamanti l'arancia, fabbricate e commercializzate in Italia.

A tal proposito si precisa che, in ogni caso, in applicazione del principio di libera circolazione delle merci, le bevande con quantità di succo di frutta inferiore al 20% potranno continuare ad essere

prodotte se destinate a mercati esteri dove vigono limiti più bassi, così come bevande prodotte in altro Stato membro sulla base dei quantitativi previsti nel Paese di fabbricazione potranno essere legittimamente importate e vendute in Italia.

Fermo restando l'esito comunque incerto della procedura di notifica in sede comunitaria, il progetto di normativa italiana, se da un lato sembra funzionale all'obiettivo di aumentare il consumo e le vendite di frutta (nello specifico arance), dall'altro lato rischia di mettere i produttori italiani di bevande in una condizione di svantaggio concorrenziale rispetto ai vicini di casa europei che non dovrebbero soggiacere a tale limite. ■

*\*Studio Avvocato Gaetano Forte*

